



LICEO CLASSICO STATALE "F. CAPECE"



Indirizzi: *Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,
Linguistico Internazionale Spagnolo*

Piazza A. Moro, 37 - 73024 Maglie (Le)

Tel. 0836/484301 - Fax 0836/484302

Web: www.liceocapece.gov.it - Email: dirigente@liceocapece.gov.it

Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

(approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 15 del 30 ottobre 2013)

Art. 1 - Principi

Il Liceo Classico Statale "F. Capece" con il presente Regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture in ogni sede di articolazione organizzativa e nell'aree all'aperto.

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli Studenti, del Personale e di tutti gli utenti dell'Istituto, sancito in generale dall'art. 137 del Trattato di Nizza, dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

La Scuola inoltre, si avvale della facoltà concessa dall'art. 3 lettera d), D.P.C.M. 14/12/1995, in base al quale "resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 e dall'art. 51 della Legge 3 del 16/01/2003, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti".

Art. 2 - Locali soggetti al divieto di fumo

È stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali dell'Istituto, senza eccezione alcuna, ivi compresi i cortili adiacenti.

Nei locali della scuola saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

Il Dirigente Scolastico ad inizio anno scolastico provvede alla nomina dei Responsabili preposti all'applicazione del divieto, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04.

È compito dei Responsabili:

- vigilare sull'osservanza del divieto;
- procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle, utilizzando gli appositi moduli.

Presupposto dell'accertata violazione è una corretta apposizione dei cartelli informativi da collocarsi in posizione ben visibile e nei luoghi a maggiore concentrazione di soggetti.

Il Dirigente Scolastico con proprio ordine di servizio, individua i Responsabili per l'applicazione del divieto. Gli Agenti Accertatori incaricati che continuino a prestare servizio nell'Istituto restano in carica fino a nuova diversa designazione da parte del Dirigente Scolastico.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore della Scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualsiasi titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art. 4 - Procedura di accertamento

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono:

- in caso di prima infrazione commessa da soggetto, ad ammonimento scritto ed informazione scritta alla famiglia;
- per infrazioni successive alla prima, alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. I moduli di contestazione saranno tenuti, a disposizione del Personale preposto all'applicazione del divieto, presso la segreteria didattica della scuola.

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dell'accertamento, mediante raccomandata A/R. Se il trasgressore è minorenne la notifica dovrà essere inviata ai titolari della patria podestà.

I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale. Inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio di Segreteria Amministrativa.

Ai sensi della normativa vigente, al Personale dipendente dell'Istituto scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 5 - Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 della legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della legge 28/12/2001 n. 448, dalla legge 311/2004 art. 189 e dall'art. 10 della legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 del Decreto Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,50 a € 275,00.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 ad € 2200,00.

I Dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Per gli Studenti che non rispettino il divieto, oltre a comminare la sanzione pecuniaria, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare la famiglia.

Art. 6 - Pagamento delle contravvenzioni

Ai sensi dell'art.16 della L. n. 689/1981, il trasgressore è ammesso all'oblazione della sanzione minima se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Superati i 60 giorni il trasgressore può pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole. In applicazione di ciò la violazione al divieto di fumo comporta il pagamento del doppio del minimo, pari ad € 55,00. Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di una donna in

evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, l'oblazione consiste nel pagamento di € 110,00.

Le persone cui spetta fare rispettare il divieto e che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Il trasgressore dovrà versare la contravvenzione secondo le seguenti modalità:

il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo).

A comprova dell'avvenuto pagamento, il trasgressore dovrà far pervenire o consegnare copia della ricevuta presso la Segreteria della Scuola.

Art. 7 - Rapporti e scritti difensivi

Ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981 e del punto 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto al Prefetto con la documentazione della contestazione eseguita.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto.

Art. 8 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di leggi vigenti. Riguardo le sanzioni disciplinari si rinvia al Regolamento di Disciplina d'Istituto.

Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento di Istituto.

Maglie, 30 ottobre 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Gabriella Margiotta



LICEO CLASSICO STATALE "F. CAPECE"



Indirizzi: *Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico,
Linguistico Internazionale Spagnolo*

Piazza A. Moro, 37 - 73024 Maglie (Le)

Tel. 0836/484301 - Fax 0836/484302

Web: www.liceocapece.gov.it - Email: dirigente@liceocapece.gov.it

Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it

Verbale Prot. n. _____

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. _____

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO a carico di _____

nato/a a _____ il _____, residente in _____

via _____ n. _____

Il giorno _____ alle ore _____, nei locali _____, sito

nel Comune di Maglie via _____ n. _____, piano _____ il /la

sottoscritto/a _____ funzionario

_____ (indicare l'ente di appartenenza), incaricato, con

_____ (indicare gli estremi del provvedimento di

nomina dell'incaricato), delle funzioni di vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e delle

conseguenti funzioni di accertamento, contestazione e verbalizzazione delle violazioni previste

dall'articolo 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, all'uopo incaricato dal Dirigente

Scolastico, ha accertato che il Sig. _____ ha violato le

disposizioni di cui all'art. 18 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13 e di cui alla legge 11

novembre 1975, n. 584, in quanto non ha osservato il divieto di fumo vigente nei predetti locali

All'atto dell'accertamento il trasgressore ha dichiarato che _____

In caso di minore:

Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, della suddetta violazione sono responsabili i Genitori del minore Sig./ra _____

residente in _____ via _____ n. _____

Maglie, _____

IL VERBALIZZANTE

SANZIONI:

L'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, richiamato dall'articolo 18 comma 5 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, prevede che i trasgressori alle disposizioni dell'articolo 18 della suddetta legge provinciale sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

MODALITÀ DI ESTINZIONE:

A norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento, con effetto liberatorio, della somma pari ad € 55,00 (corrispondente al doppio del minimo in quanto più favorevole rispetto alla terza parte del massimo della sanzione), oltre d € 5,60 (cinque/60) per spese di notificazione (qualora il verbale venga spedito per raccomandata descritta). Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo); dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione al verbalizzante Signor _____, presso _____ (indicare l'ente di appartenenza), presentando copia della ricevuta di versamento onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del presente verbale, è possibile presentare scritti difensivi e documenti, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'Autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione, individuata nel Dirigente del Servizio Commercio della Provincia di Lecce; è possibile, inoltre, richiedere un'audizione personale alla medesima Autorità. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

Nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nel termine stabilito, verrà presentato rapporto ai sensi del sopra citato articolo 17.

Di quanto accertato è stato redatto il presente processo verbale in duplice originale, uno per la notifica al trasgressore (ai genitori in caso di minore) ed uno per gli atti dello Scrivente.

Copia del verbale, munita degli estremi della notifica, viene trasmessa all'Ufficio Polizia amministrativa provinciale presso il Servizio Commercio della Provincia di Lecce, fermo restando il successivo invio del rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso di mancato pagamento in misura ridotta, all'Autorità competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione individuata nel Dirigente del Servizio Commercio.

IL VERBALIZZANTE

RELATA DI NOTIFICA

Il/la sottoscritto/a _____ dà atto di aver notificato il
presente verbale a _____ il giorno _____
alle ore _____, presso _____ mediante:

Consegna nella mani del trasgressore (o del Genitore in caso di minore)

Per ricevuta

Il trasgressore Sig. _____

Invio a mezzo di lettera raccomandata A/R, spedita in data _____

IL VERBALIZZANTE
